

**Verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci
dell'Associazione di Volontariato AGAPE SOS INTERNATIONAL ODV**

L'anno 2022, il giorno 5 del mese di febbraio, alle ore 16.00, attraverso la piattaforma telematica "MEET", si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione di Volontariato AGAPE SOS INTERNATIONAL ODV, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione modifiche statutarie in base al nuovo Codice del Terzo Settore;
2. Varie ed eventuali;

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, la sig.ra Rita Pasini, la quale chiama alle funzioni di Segretario Verbalizzante la sig.ra De Trane Cristina.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 17 soci presenti e con delega su 20 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

P.1 APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE IN BASE AL NUOVO CODICE DEL TERZO SETTORE

La Presidente illustra ai soci le motivazioni delle modifiche statutarie da apportare allo statuto, modifiche che si sono rese necessarie per l'adeguamento dell'associazione al nuovo Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/17) e per la successiva migrazione al RUNTS, Registro Unico Nazionale Terzo Settore.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità delibera:
di adottare un nuovo statuto conforme a quello proposto dal Presidente.

Il testo del nuovo statuto dell'associazione adeguato al nuovo codice del terzo settore, viene allegato al presente verbale all'allegato "A".

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno alle ore 16.00 l'assemblea straordinaria si scioglie.

Il Presidente

Rita Pasini



Il Segretario Verbalizzante

Cristina De Trane



22 FEB. 2022

atto registrato a Pordenone il _____
al n° 485 Mod. 3 con liquidati € ESENTE
di cui per imposta IPOT. € 1
con allegati: _____



**MACCIATA SENZA
SCRITTURAZIONI**



Esente da imposta di bollo e di registro
ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 117/17

allegato A all'atto reg. to a
Pordenone il 22 FEB. 2022 al
n° 485 Mod. 3 con
liquidati € ESENTE di cui
per imposta IPOT. € 1

STATUTO AGAPE SOS INTERNATIONAL ODV

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita un'organizzazione di volontariato non riconosciuta denominata AGAPE SOS INTERNATIONAL ODV, con sede a Pordenone in via San Quirino, 42.
2. L'associazione è costituita tempo indeterminato.
3. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. 117/17, delle leggi regionali e comunali in vigore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 - Carattere associativo

- AGAPE SOS INTERNATIONAL ODV è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, è senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana e a livello internazionale concentrandosi maggiormente nei Paesi in via di sviluppo.
 3. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie la cui organizzazione e il cui funzionamento potranno essere disciplinati da apposito Regolamento.

Art. 4 - Finalità

L'AGAPE SOS INTERNATIONAL ODV è costituita esclusivamente al fine di aiutare persone bisognose, sostenere, migliorare, organizzare, gestire o fondare:

- ✓ Orfanatrofi;
- ✓ Scuole e dopo scuole;
- ✓ Scuole dell'infanzia/asili nido/ scuole materne;
- ✓ Aiuto a famiglie bisognose e bambini di strada;
- ✓ Cliniche/Dispensari;
- ✓ Mense;
- ✓ Microcredito/micro-enterprise;
- ✓ Pozzi;
- ✓ Progetti culturali;
- ✓ Progetti d'emergenza e post-emergenza;



Le attività svolte dall'associazione sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere a), d), i), l), r), u), v) del D.Lgs 117/17:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;"

Queste attività possono avvenire sia in partnership con altri Enti del Terzo Settore, istituzioni pubbliche e private, associazioni e fondazioni, oppure in modo autonomo. Oltre all'aiuto materiale, morale e culturale l'associazione si pone come obiettivo etico di creare, promuovere ed incoraggiare una cultura di pace e di dialogo tra i popoli, rispettando differenze etniche, sociali, politiche e religiose.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo al consiglio direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
 - (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, Amministrazioni Pubbliche, Enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – Istituti di Credito, Enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

- 
- (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall' Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del Organo di Amministrazione, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del Organo di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
- (d) da eventuali entrate per attività di interesse generale di cui all'art. 5 c.1 del D.Lgs 117/17 prestate in convenzione con enti pubblici e privati.
- dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

4. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6 - Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di aprile di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8 - Responsabilità ed assicurazione

1. L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da Soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.

2. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

3. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

4. L'Associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 9 - Ammissione e numero degli associati

1. A AGAPE SOS INTERNATIONAL ODV possono aderire le persone fisiche, senza distinzione di sesso, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione, che condividono le finalità della



stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

2. L'ammissione dei Soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ha effetto all'atto del versamento della quota sociale, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.

3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

4. La quota sociale non è trasferibile agli eredi o aventi causa.

5. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Art. 10 - Diritti e obblighi degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

2. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, se in regola con il pagamento della quota associativa;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività e il bilancio, se in regola con il pagamento della quota associativa;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- di informazione e di controllo secondo quanto stabilito dalle leggi e dallo Statuto.
- Esaminare i libri sociali attraverso la presa visione diretta presso la sede legale dell'associazione;

3. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, volontario, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, conforme agli scopi dell'Associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

c) Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

Art. 11 - Recesso ed esclusione

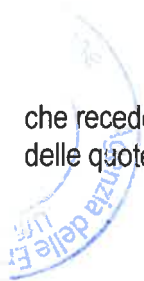
1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.

3. L'associato che non abbia versato la quota associativa entro l'anno solare di competenza, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata dell'Assemblea.

In quest'ultimo caso è ammesso il ricorso al giudizio arbitrale con le modalità previste dall'art.26. L'associato

che recede o viene escluso non può vantare diritti sul patrimonio dell'associazione né richiedere la restituzione delle quote sociali o contributi versati.



Art. 12 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo;
- Il Revisore Legale dei Conti;

Art. 13 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci in carica.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.
3. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti alla data dell'assemblea nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota annuale.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto (invio tramite posta, posta elettronica o qualsiasi altra forma che ne provi la ricezione) contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, da inviarsi a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea o a mezzo altra modalità di convocazione.
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro e non oltre 4 mesi dalla chiusura annuale dell'esercizio sociale.
4. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione dovrebbe essere recapitata ai Soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 15 - Validità dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti (in proprio o per delega);

Art. 16 - Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano o, su richiesta dei 2/3 dei Soci, esse saranno assunte a scrutinio segreto. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

- 
2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti o, può essere previsto il quorum per l'Assemblea straordinaria.
 3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
 4. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati il voto favorevole della maggioranza dei Soci in carica.
 5. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 17 - Compiti dell'Assemblea

All'assemblea spettano le seguenti competenze inderogabili:

in sede ordinaria:

- ◆ approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- ◆ nominare e revocare i componenti degli organi associativi;
- ◆ fissare, su proposta del consiglio direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- ◆ deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- ◆ deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs 117/2017 e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- ◆ deliberare sull'espulsione dei soci.
- ◆ Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ◆ Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

in sede straordinaria:

- ◆ Deliberare, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto;
- ◆ Deliberare, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- ◆ deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
- ◆ deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'associazione;
2. Il consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, minimo di 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea;
3. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
4. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.
5. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto.
6. Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

7. In caso di assoluta urgenza il consiglio può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
8. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, il consiglio elegge tra i propri componenti il Presidente dell'assemblea, il Vicepresidente ed il Segretario;
9. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 19 - Durata e funzioni

1. Il consiglio direttivo dura in carica per un periodo di 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea;
2. Il consiglio direttivo svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea;
3. Il consiglio si riunisce ogni qualvolta necessario e quando ne facciano richiesta almeno la maggioranza dei consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta;
4. Il consiglio direttivo:
 - svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - predispone il rendiconto consuntivo nelle forme previste dalla legge e con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno, oltre che depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
 - predispone il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;
 - sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
 - delibera l'ammissione dei nuovi Soci;
 - provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo Statuto e da disposizioni legislative.
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
5. Nell'esecuzione dei propri compiti il consiglio direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Art. 20 - Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente con gli stessi poteri.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

4. Il Presidente sottoscrive i verbali dell'Assemblea e del consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.

Art. 21 - Il Segretario

1. L'Associazione ha un segretario eletto dal consiglio direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- a) cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell'Assemblea;
- b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- c) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
- d) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
- e) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio o dal Presidente.

2. Il consiglio direttivo può al proprio interno un tesoriere che affiancherà il segretario.

Art. 22 - L'Organo di Controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 del D.Lgs 117/17, l'assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Art. 23 - Il Revisore Legale dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c. 1 del D.Lgs 117/17, l'assemblea procede alla nomina del Revisore Legale dei conti.

Art. 24 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

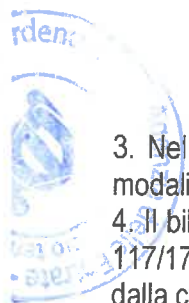
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 25 - Il Bilancio

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal consiglio direttivo e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.



3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.

4. Il bilancio consuntivo deve essere redatto nelle forme previste dall'art 13 c. 1-2 e dall'art. 14 c.1 del D.Lgs 117/17. E' predisposto dal consiglio direttivo e viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

Art. 26 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura dell'Organo di Amministrazione.

Art. 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 del Codice Civile:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 del Codice Civile.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 28 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Così approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del 5 febbraio 2022

Il Presidente

Rita Pasmì

Il Segretario Verbalizzante

Cristina De Trane

FACCIA
SCRITTURA
SENZA
SCRITTURE